

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2718

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**RONZANI, RIDI, ANGELINI GIORDANO, BORGHINI, CAN-
NELONGA, CHELLA, CIAFARDINI, CIOCCI, MANGIAPANE,
MENZIETTI, PETROCELLI**

Presentata il 18 maggio 1988

**Interventi per la formazione e lo sviluppo di forme associate
nel settore dell'autotrasporto merci**

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'avvento del mercato unico nel 1992 con il libero transito delle merci, porrà al nostro paese una serie di problemi dovuti al nostro sistema dei trasporti.

Un sistema fondamentalmente basato sul trasporto su gomma, con il quale viaggia l'85 per cento delle merci, e per il quale, pur se si avvia una programmazione che consenta di spostare quote consistenti di traffici della gomma verso la rotaia e il mare, è sicuramente prevedibile che (in considerazione anche dell'incremento del 45 per cento dei traffici previsti entro fine secolo) l'autotrasporto avrà sempre un ruolo prevalente.

È quindi chiaro che se vogliamo evitare che il nostro paese giunga impreparato all'appuntamento europeo, è proprio

nel settore dell'autotrasporto che bisogna avviare un processo di ammodernamento e di forte qualificazione e specializzazione.

Da più parti si è affermato che uno dei difetti del sistema dei trasporti è rappresentato dalla eccessiva polverizzazione delle imprese, infatti quasi la totalità del settore è rappresentato da imprese artigiane, le quali con la loro duttilità e capacità imprenditoriale, hanno fino ad oggi, garantito la mobilità delle merci nel nostro paese.

La sfida europea, il confronto con altri sistemi di trasporto degli altri paesi ci impone di avviare il processo di riqualificazione dell'autotrasporto partendo proprio dalla tipologia di imprese in esso prevalente.

Si tratta di estendere e rafforzare quel processo di associazionismo che spontaneamente si è realizzato fra le piccole imprese in questi anni.

La scelta dell'associazionismo è obbligata in quanto è l'unico modo per dar vita ad un moderno sistema di imprese di trasporto e contemporaneamente porre fine alla eccessiva polverizzazione.

L'organizzazione delle imprese minori in consorzi e cooperative garantisce la possibilità di avere sul mercato una azienda con le caratteristiche di una grande impresa per struttura e numero di mezzi, ma che conserva le duttilità proprie di una impresa minore. È questo uno strumento economico formidabile che organizza l'offerta di trasporto proponendosi come interlocutore qualificato all'utenza nazionale ed europea. Queste aziende, se opportunamente indirizzate, possono rispondere alla necessità dell'intero ciclo del trasporto, dotandosi di strutture per il magazzinaggio, il consolidamento e il deconsolidamento dei carichi, la gestione della distribuzione, il bilanciamento dei traffici e di moderne tecnologie informatiche.

I nuovi articoli di questa proposta di legge intendono raggiungere questo scopo, essi contengono:

Articolo 1. — Con questo articolo si costituisce un fondo con una dotazione finanziaria capace di operare fino all'entrata in vigore del mercato unico.

Articolo 2. — Si individuano i beneficiari, che sono cooperative, consorzi e cooperative fra imprese artigiane e consorzi di secondo grado, cioè quelli formati fra cooperative e consorzi.

Articolo 3. — Questo articolo prevede la possibilità di concedere contributi per l'acquisto di macchinari per il magazzinaggio e la distribuzione delle merci, nonché l'acquisto dei semirimorchi.

Articolo 4. — Con questo articolo si prevedono contributi in conto interesse per l'acquisto o costruzioni di beni immobili.

Articolo 5. — Il fondo concede contributi in conto capitale e contributi sugli interessi per l'acquisto o la locazione finanziaria di materiale informativo (*hardware e software*) capace di ottimizzare tutta l'attività della forma associata.

Articolo 6. — Si stabiliscono le modalità di presentazione delle domande per i finanziamenti di cui agli articoli 4 e 5 che devono essere richiesti ad istituti di credito a medio termine che hanno stipulato apposite convenzioni con il Ministero dei trasporti.

Articolo 7. — Si stabilisce che il contributo sugli interessi previsti per gli investimenti di cui agli articoli 4 e 5 è calcolato in modo che a carico dell'operatore gravi solo il 60 per cento del tasso di riferimento, comprensivo di ogni onere accessorio.

Inoltre si prevede una ulteriore riduzione del carico, portandolo al 40 per cento per le forme associate di nuova formazione e al 50 per cento se i beneficiari hanno sede nel Mezzogiorno, mentre nel caso di presenza di entrambi i requisiti il carico si riduce al 30 per cento.

Articolo 8. — Si introduce il divieto di distrazione dei beni acquistati o locati con i contributi della legge e si fissa un limite alla cumulabilità delle agevolazioni per le imprese interessate.

Articolo 9. — Si istituisce presso il Ministero dei trasporti un Comitato per la programmazione degli obiettivi e delle finalità della legge.

Articolo 10. — Si prevede la copertura degli oneri derivanti dalla legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Al fine di agevolare la formazione e lo sviluppo di forme associative nel settore dell'autotrasporto merci favorendone l'innovazione tecnologica è costituito presso il Ministero dei trasporti un fondo, con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041. L'attività del fondo ha durata di cinque anni.

2. Il fondo è destinato all'erogazione delle agevolazioni finanziarie di cui agli articoli 3, 4 e 5.

3. La dotazione del fondo è di lire 1.000 miliardi, di cui lire 200 miliardi per ciascuno degli anni dal 1988 al 1992.

ART. 2.

1. Sono ammessi a godere dei contributi a carico del fondo di cui all'articolo 1 i seguenti soggetti:

a) cooperative che esercitano l'attività di trasporto per conto terzi iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori;

b) consorzi e società consortili costituiti anche in forma cooperativa tra imprese artigiane ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 443, che esercitano l'attività di autotrasporto per conto terzi iscritte in via definitiva nell'Albo nazionale degli autotrasportatori;

c) consorzi costituiti tra consorzi o cooperative previsti alle lettere a) e b).

ART. 3.

1. Ai soggetti di cui all'articolo 2 è concesso un contributo, pari al 30 per cento del loro costo al netto dell'IVA, per

l'acquisto o l'utilizzazione mediante locazione finanziaria di:

a) macchinari e tecnologia destinati al magazzinaggio, alla gestione e alla distribuzione delle merci, o di ogni altro strumento atto alla manipolazione del carico;

b) semirimorchi, nei limiti previsti dal decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1987, n. 132.

2. A ciascuno dei soggetti beneficiari non possono essere concessi complessivamente contributi per un importo superiore a lire 150 milioni.

3. Il contributo di cui ai precedenti commi è aumentato rispettivamente del 20 per cento se i beneficiari sono cooperative o consorzi di nuova formazione e del 10 per cento se hanno la sede sociale nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

4. I contributi di cui ai precedenti commi sono concessi dal Ministro dei trasporti, sentito il Comitato di cui all'articolo 9, sulla base dell'ordine d'acquisto e successivamente erogati su presentazione della fattura della quietanza. Per le operazioni di locazione finanziaria il contributo è concesso sulla base del relativo contratto e successivamente erogato nella misura del 50 per cento alla presentazione delle quietanze relative al pagamento per canoni che coprono, compresi l'acconto e il primo canone, almeno il 60 per cento del costo del bene al netto dell'IVA.

5. Le modalità, i tempi e le procedure per la presentazione delle domande e per l'erogazione dei contributi, nonché la tipologia dei beni di cui al comma 1, sono stabilite con appositi decreti del Ministro dei trasporti, da emanarsi su proposta del Comitato di cui all'articolo 9, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 4.

1. Con le disponibilità del fondo di cui all'articolo 1 possono essere concessi contributi sugli interessi per finanziamenti deliberati dagli istituti abilitati all'esercizio del credito a medio termine, destinati all'acquisto o costruzione di beni immobili destinati esclusivamente alle attività relative all'oggetto sociale previsto dallo statuto dei soggetti di cui all'articolo 2.

2. L'importo degli investimenti finanziabili a tasso agevolato per ciascuno dei soggetti beneficiari, non potrà comunque essere superiore:

a) a lire due miliardi per i beni immobili collocati in autoporti, interporti e centri intermodali;

b) a lire un miliardo per gli altri tipi di bene immobile.

ART. 5.

1. Con le disponibilità del fondo di cui all'articolo 1 possono altresì essere concessi contributi finanziari per progetti di investimento relativi all'acquisto o all'utilizzazione mediante locazione finanziaria di materiale informatico atto a costituire banche dati e collegamenti in rete con altre realtà imprenditoriali e istituzionali, finalizzate alla conoscenza e gestione dei traffici delle merci e loro ottimizzazione.

2. I contributi di cui al comma 1 possono essere di due tipi:

a) contributi in conto capitale, nella misura massima del 40 per cento dell'investimento;

b) contributi sugli interessi per finanziamenti deliberati dagli istituti abilitati all'esercizio del credito a medio termine, nella misura massima del 60 per cento dell'investimento.

3. L'importo degli investimenti agevolati, per ciascuno dei soggetti beneficiari, non può comunque essere superiore a lire 800 milioni.

ART. 6.

1. Le domande di concessione delle agevolazioni di cui agli articoli 4 e 5 sono presentate agli istituti di credito a medio termine che abbiano stipulato convenzioni con il Ministero dei trasporti per la gestione dei contributi a carico del fondo di cui all'articolo 1.

2. La concessione dei contributi è deliberata con decreto del Ministro dei trasporti, sentito il Comitato di cui all'articolo 9, previa istruttoria dell'istituto di credito.

3. Gli istituti di credito di cui al comma 1 provvedono alla istruttoria con le modalità, le procedure e i tempi fissati con decreto del Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro del tesoro, nonché sulla base di quanto previsto dalle convenzioni di cui al comma 1.

ART. 7.

1. Il contributo sugli interessi da corrispondere per i finanziamenti di cui agli articoli 4 e 5 è calcolato in misura che il tasso annuo di interesse, comprensivo di ogni onere accessorio e spese, posto a carico dell'operatore, risulti pari al 60 per cento del tasso di riferimento. Tale percentuale è ridotta rispettivamente al 40 per cento del tasso di riferimento per le cooperative e i consorzi di nuova formazione; al 50 per cento per i soggetti che hanno sede sociale nei territori di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218; al 30 per cento per i soggetti che rispondano ad entrambi i predetti requisiti.

2. Il tasso di riferimento è determinato secondo i criteri di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902.

ART. 8.

1. È fatto divieto di distrazione dei beni acquistati o locati con i contributi di cui alla presente legge.

2. Con appositi decreti del Ministro dei trasporti, su proposta del Comitato di cui all'articolo 9, è fissato la durata del divieto di cui al comma 1 per ciascun tipo di bene.

3. È fatto altresì obbligo per lo stesso periodo di tempo di evidenziare i predetti beni in apposita posta del bilancio dei soggetti di cui all'articolo 2.

4. I contributi previsti dalla presente legge sono cumulabili con le agevolazioni previste da altri provvedimenti statali o regionali purché non vengano superati per ciascuno dei soggetti agevolati i limiti fissati agli articoli 3, 4 e 5. Il Ministro dei trasporti provvede a definire le modalità per il rispetto di tali limiti con i decreti di cui agli articoli 3, comma 5 e 6, comma 3.

ART. 9.

1. È istituito presso il Ministero dei trasporti un Comitato per la programmazione degli obiettivi di cui alla presente legge, composto da:

a) il ministro dei trasporti, che lo presiede;

b) un dirigente del Ministero dei trasporti, direzione generale MCTC;

c) il presidente del Comitato centrale dell'albo;

d) un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;

e) un rappresentante del Ministero del tesoro;

f) un rappresentante del Ministero dell'industria, commercio e artigianato;

g) un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero;

h) tre rappresentanti del movimento cooperativo;

i) quattro rappresentanti delle associazioni degli autotrasportatori presenti nel Comitato centrale dell'albo degli autotrasportatori.

ART. 10.

1. All'onere derivante dalla presente legge valutato in lire 1.000 miliardi si provvede quanto a lire 200 miliardi per l'anno 1988, lire 200 miliardi per l'anno 1989 e lire 200 miliardi per l'anno 1990 mediante riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, e dei corrispondenti capitoli per gli anni 1989 e 1990, a tal fine utilizzando corrispondenti quote parte dell'accantonamento « Partecipazione a banche e fondi internazionali ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

3. Per gli esercizi finanziari 1991 e 1992 allo stanziamento di lire 200 miliardi per ciascuno dei predetti anni si provvede con legge finanziaria.